



# Provincia di Bergamo



DELIBERAZIONE

COPIA

ASSEMBLEA DEI SINDACI

Numero **1** / Reg. Delibere

Data **05/03/2015**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

L'anno **duemilaquindici** del mese di **Marzo** il giorno **cinque**, alle ore 16:30, presso l'Auditorium del Liceo Scientifico Mascheroni, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci.

Assume la Presidenza il Presidente **MATTEO ROSSI**.

Partecipa il Vice Segretario dott. **SILVANO GHERARDI**.

Presenti N. 117

Assenti N. 125

ADRARA SAN MARTINO	Sindaco	Assente
ADRARA SAN ROCCO	Sindaco	Assente
ALBANO SANT'ALESSANDRO	Sindaco	Presente
ALBINO	Sindaco	Presente
ALGUA	Sindaco	Presente
ALME'	Sindaco	Presente
ALMENNO SAN BARTOLOMEO	Sindaco	Assente
ALMENNO SAN SALVATORE	Sindaco	Assente
ALZANO LOMBARDO	Sindaco	Presente
AMBIVERE	Sindaco	Assente
ANTEGNATE	Sindaco	Assente
ARCENE	Sindaco	Presente
ARDESIO	Sindaco	Assente
ARZAGO D'ADDA	Sindaco	Presente
AVERARA	Sindaco	Assente
AVIATICO	Sindaco	Assente
AZZANO SAN PAOLO	Sindaco	Presente
AZZONE	Sindaco	Assente
BAGNATICA	Sindaco	Assente
BARBATA	Sindaco	Assente
BARIANO	Sindaco	Assente
BARZANA	Sindaco	Assente
BEDULITA	Sindaco	Presente
BERBENNO	Sindaco	Assente
BERGAMO	Sindaco	Presente
BERZO SAN FERMO	Sindaco	Presente
BIANZANO	Sindaco	Assente
BLELLO	Sindaco	Presente
BOLGARE	Sindaco	Presente
BOLTIERE	Sindaco	Presente
BONATE SOPRA	Sindaco	Presente
BONATE SOTTO	Sindaco	Presente
BORGO DI TERZO	Sindaco	Assente
BOSSICO	Sindaco	Assente

BOTTANUCO	Sindaco	Assente
BRACCA	Sindaco	Presente
BRANZI	Sindaco	Assente
BREMBATE	Sindaco	Presente
BREMBATE DI SOPRA	Sindaco	Presente
BRIGNANO GERA D'ADDA	Sindaco	Assente
BRUMANO	Sindaco	Assente
BRUSAPORTO	Sindaco	Presente
CALCINATE	Sindaco	Presente
CALCIO	Sindaco	Presente
CALUSCO D'ADDA	Sindaco	Assente
CALVENZANO	Sindaco	Assente
CAMERATA CORNELLO	Sindaco	Assente
CANONICA D'ADDA	Sindaco	Assente
CAPIZZONE	Sindaco	Presente
CAPRIATE SAN GERVASIO	Sindaco	Presente
CAPRINO BERGAMASCO	Sindaco	Presente
CARAVAGGIO	Sindaco	Presente
CAROBBIO DEGLI ANGELI	Sindaco	Presente
CARONA	Sindaco	Presente
CARVICO	Sindaco	Presente
CASAZZA	Sindaco	Presente
CASIRATE D'ADDA	Sindaco	Assente
CASNIGO	Sindaco	Assente
CASSIGLIO	Sindaco	Assente
CASTEL ROZZONE	Sindaco	Assente
CASTELLI CALEPIO	Sindaco	Assente
CASTIONE DELLA PRESOLANA	Sindaco	Assente
CASTRO	Sindaco	Assente
CAVERNAGO	Sindaco	Presente
CAZZANO SANT'ANDREA	Sindaco	Assente
CENATE SOPRA	Sindaco	Presente
CENATE SOTTO	Sindaco	Assente
CENE	Sindaco	Assente
CERETE	Sindaco	Assente
CHIGNOLO D'ISOLA	Sindaco	Assente
CHIUDUNO	Sindaco	Presente
CISANO BERGAMASCO	Sindaco	Presente
CISERANO	Sindaco	Presente
CIVIDATE AL PIANO	Sindaco	Assente
CLUSONE	Sindaco	Assente
COLERE	Sindaco	Assente
COLOGNO AL SERIO	Sindaco	Presente
COLZATE	Sindaco	Assente
COMUN NUOVO	Sindaco	Assente
CORNA IMAGNA	Sindaco	Assente
CORNALBA	Sindaco	Presente
CORTENUOVA	Sindaco	Presente
COSTA DI MEZZATE	Sindaco	Assente
COSTA SERINA	Sindaco	Assente
COSTA VALLE IMAGNA	Sindaco	Assente
COSTA VOLPINO	Sindaco	Assente
COVO	Sindaco	Presente
CREDARO	Sindaco	Assente
CURNO	Sindaco	Presente
CUSIO	Sindaco	Assente
DALMINE	Sindaco	Presente
DOSSENA	Sindaco	Presente
ENDINE GAIANO	Sindaco	Presente
ENTRATICO	Sindaco	Presente
FARA GERA D'ADDA	Sindaco	Assente
FARA OLIVANA CON SOLA	Sindaco	Presente
FILAGO	Sindaco	Presente
FINO DEL MONTE	Sindaco	Assente
FIORANO AL SERIO	Sindaco	Assente
FONTANELLA	Sindaco	Presente
FONTENO	Sindaco	Assente
FOPPOLO	Sindaco	Presente
FORESTO SPARSO	Sindaco	Assente
FORNOVO SAN GIOVANNI	Sindaco	Assente
FUIPIANO	Sindaco	Assente
GANDELLINO	Sindaco	Presente
GANDINO	Sindaco	Presente
GANDOSSO	Sindaco	Assente
GAVERINA TERME	Sindaco	Presente
GAZZANIGA	Sindaco	Assente
GHISALBA	Sindaco	Presente
GORLAGO	Sindaco	Presente

GORLE	Sindaco	Presente
GORNO	Sindaco	Presente
GRASSOBBIO	Sindaco	Presente
GROMO	Sindaco	Presente
GRONE	Sindaco	Assente
GRUMELLO DEL MONTE	Sindaco	Assente
ISOLA DI FONDRÀ	Sindaco	Assente
ISSO	Sindaco	Presente
LALLIO	Sindaco	Presente
LEFFE	Sindaco	Assente
LENNA	Sindaco	Presente
LEVATE	Sindaco	Presente
LOCATELLO	Sindaco	Assente
LOVERE	Sindaco	Assente
LURANO	Sindaco	Assente
LUZZANA	Sindaco	Assente
MADONE	Sindaco	Presente
MAPELLO	Sindaco	Presente
MARTINENGO	Sindaco	Assente
MEDOLAGO	Sindaco	Presente
MEZZOLDÒ	Sindaco	Assente
MISANO DI GERA D'ADDA	Sindaco	Assente
MOIO DE CALVI	Sindaco	Presente
MONASTEROLO DEL CASTELLO	Sindaco	Presente
MONTELLÒ	Sindaco	Presente
MORENGO	Sindaco	Assente
MORNICO AL SERIO	Sindaco	Presente
MOZZANICA	Sindaco	Presente
MOZZO	Sindaco	Presente
NEMBRO	Sindaco	Presente
OLMO AL BREMBO	Sindaco	Assente
OLTRE IL COLLE	Sindaco	Assente
OLTRESSENDA ALTA	Sindaco	Assente
ONETA	Sindaco	Assente
ONORE	Sindaco	Assente
ORIO AL SERIO	Sindaco	Presente
ORNICA	Sindaco	Assente
OSIO SOPRA	Sindaco	Presente
OSIO SOTTO	Sindaco	Presente
PAGAZZANO	Sindaco	Assente
PALADINA	Sindaco	Assente
PALAZZAGO	Sindaco	Presente
PALOSCO	Sindaco	Assente
PARRE	Sindaco	Presente
PARZANICA	Sindaco	Assente
PEDRENGO	Sindaco	Presente
PEIA	Sindaco	Presente
PIANICO	Sindaco	Assente
PIARIO	Sindaco	Assente
PIAZZA BREMBANA	Sindaco	Presente
PIAZZATORRE	Sindaco	Assente
PIAZZOLO	Sindaco	Assente
POGNANO	Sindaco	Presente
PONTE NOSSA	Sindaco	Presente
PONTE SAN PIETRO	Sindaco	Assente
PONTERANICA	Sindaco	Presente
PONTIDA	Sindaco	Assente
PONTIROLO NUOVO	Sindaco	Presente
PRADALUNGA	Sindaco	Presente
PREDORE	Sindaco	Assente
PREMOLO	Sindaco	Assente
PRESEZZO	Sindaco	Assente
PUMENENGO	Sindaco	Assente
RANICA	Sindaco	Presente
RANZANICO	Sindaco	Presente
RIVA DI SOLTO	Sindaco	Assente
ROGNO	Sindaco	Assente
ROMANO DI LOMBARDIA	Sindaco	Presente
RONCOBELLO	Sindaco	Assente
RONCOLA	Sindaco	Presente
ROTA D'IMAGNA	Sindaco	Assente
ROVETTA	Sindaco	Assente
SAN GIOVANNI BIANCO	Sindaco	Presente
SAN PAOLO D'ARGON	Sindaco	Presente
SAN PELLEGRINO TERME	Sindaco	Assente
SANTA BRIGIDA	Sindaco	Assente
SANT'OMOBONO TERME	Sindaco	Assente
SARNICO	Sindaco	Presente

SCANZOROSCIATE	Sindaco	Presente
SCHILPARIO	Sindaco	Assente
SEDRINA	Sindaco	Assente
SELVINO	Sindaco	Presente
SERIATE	Sindaco	Presente
SERINA	Sindaco	Assente
SOLTO COLLINA	Sindaco	Assente
SOLZA	Sindaco	Assente
SONGAVAZZO	Sindaco	Assente
SORISOLE	Sindaco	Presente
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	Sindaco	Presente
SOVERE	Sindaco	Assente
SPINONE AL LAGO	Sindaco	Assente
SPIRANO	Sindaco	Presente
STEZZANO	Sindaco	Presente
STROZZA	Sindaco	Assente
SUISIO	Sindaco	Assente
TALEGGIO	Sindaco	Presente
TAVERNOLA BERGAMASCA	Sindaco	Assente
TELGATE	Sindaco	Assente
TERNO D'ISOLA	Sindaco	Presente
TORRE BOLDONE	Sindaco	Presente
TORRE DE' ROVERI	Sindaco	Presente
TORRE PALLAVICINA	Sindaco	Assente
TRESCORE BALNEARIO	Sindaco	Presente
TREVIGLIO	Sindaco	Presente
TREVILO	Sindaco	Presente
UBIALE CLANEZZO	Sindaco	Presente
URGNANO	Sindaco	Assente
VAL BREMBILLA	Sindaco	Assente
VALBONDIONE	Sindaco	Assente
VALBREMBO	Sindaco	Presente
VALGOGLIO	Sindaco	Assente
VALLEVE	Sindaco	Presente
VALNEGRA	Sindaco	Assente
VALTORTA	Sindaco	Presente
VEDESETA	Sindaco	Presente
VERDELLINO	Sindaco	Presente
VERDELLO	Sindaco	Assente
VERTOVA	Sindaco	Presente
VIADANICA	Sindaco	Assente
VIGANO SAN MARTINO	Sindaco	Assente
VIGOLO	Sindaco	Assente
VILLA D'ADDA	Sindaco	Assente
VILLA D'ALME'	Sindaco	Presente
VILLA DI SERIO	Sindaco	Presente
VILLA D'OGNA	Sindaco	Assente
VILLONGO	Sindaco	Presente
VILMINORE DI SCALVE	Sindaco	Assente
ZANDOBBIO	Sindaco	Presente
ZANICA	Sindaco	Assente
ZOGNO	Sindaco	Presente

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita l'Assemblea a deliberare in ordine all'oggetto sopra riportato.



## PROVINCIA DI BERGAMO

Via T. Tasso, 8 - 24121 Bergamo  
Tel. 035-387811-679

**Dipartimento di Presidenza e Segreteria Generale**  
**SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI**

[segreteria.consiglio@provincia.bergamo.it](mailto:segreteria.consiglio@provincia.bergamo.it)  
[protocollo@pec.provincia.bergamo.it](mailto:protocollo@pec.provincia.bergamo.it)

BP/RT/fs

Relatore: il Presidente

N. 1 O.d.G.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 12 luglio 2010 è stato approvato l'attuale testo dello Statuto della Provincia di Bergamo per adeguarlo alle esigenze funzionali dell'Ente in appropriata correlazione con il Regolamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari;
- con la L. 7 aprile 2014 n. 56 riguardante le nuove disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, è stata effettuata una profonda riforma dell'Ente Provincia;
- la Provincia di Bergamo, in osservanza a quanto disposto dalla legge sopra citata all'art.1, commi da 51 a 100, deve dotarsi di un nuovo Statuto;
- l'art.1, c. 55, della medesima legge n. 56/2014, attesta infatti che: *"Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'Assemblea lo Statuto [...]. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente"*;
- l'art.1, c. 81, stabilisce che *"il Consiglio Provinciale eletto [...] svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'Assemblea dei Sindaci, su proposta del Consiglio Provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014"*. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 85 del 16 ottobre 2014 l'Amministrazione ha costituito la Commissione tecnica per la predisposizione dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale;

**PRESO ATTO** che la Commissione tecnica si è riunita nelle date dell'11 novembre 2014, del 24 novembre 2014, del 3 dicembre 2014, del 17 dicembre 2014, del 14 gennaio 2015, del 23 gennaio 2015, e che è pervenuta ad un testo condiviso (v. allegato);

**PRESO ATTO** che il testo della proposta dello statuto è stato trasmesso a tutti i sindaci della provincia di Bergamo per poter avanzare eventuali osservazioni da sottoporre ad un ulteriore esame della Commissione tecnica;

**CONSIDERATO** che sono pervenute alcune osservazioni;

**RITENUTO** quindi di proporre all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci lo Statuto della Provincia di Bergamo così come elaborato dalla Commissione tecnica (v. allegato);

**TUTTO** ciò premesso e considerato

### **SI PROPONE**

- 1) di approvare lo Statuto della Provincia di Bergamo, così come riportato nel testo qui allegato;
- 2) di dare atto che lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio dell'Ente (D.Lgs. n. 267/00, art. 6, comma 5).

IL DIRIGENTE  
Dott. Benedetto Passarello



PROVINCIA DI BERGAMO

# **STATUTO**

2015

## INDICE

TITOLO I:	PRINCIPI GENERALI	2
TITOLO II:	FUNZIONI, COMPITI, ZONE OMOGENEE E FORME DI INTERVENTO	3
TITOLO III:	ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	5
	CAPO I: PARTECIPAZIONE IN GENERE	5
	CAPO II: DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	8
TITOLO IV:	ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	10
	CAPO I: IL CONSIGLIO PROVINCIALE	10
	CAPO II: L'ASSEMBLEA DEI SINDACI	13
	CAPO III: IL PRESIDENTE	14
TITOLO V:	RAPPORTI TRA PROVINCIA, COMUNI E COMUNITÀ MONTANE	16
TITOLO VI:	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	19
TITOLO VII:	ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE	21
TITOLO VIII:	I REGOLAMENTI	23
TITOLO IX:	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	23



## TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

### Art.1 - La Provincia

1. La Provincia di Bergamo é Ente di area vasta, dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, dedicato a sviluppare e consolidare i valori del territorio bergamasco e dei suoi cittadini, promuovendo le caratteristiche dei luoghi, anche in relazione alle generazioni future, valorizzando la vita delle sue comunità con il sostegno e la qualificazione delle loro relazioni locali e globali. Essa agisce nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi generali dello Stato e dal presente Statuto.

2. La Provincia, in quanto Ente locale territoriale di secondo livello, esercita le proprie funzioni anche con particolare finalità di servizio ai Comuni, alle Associazioni di Comuni, alle Unioni di Comuni ed alle Comunità Montane, supporta la cooperazione fra tali enti del suo territorio, cura e rappresenta i loro interessi ed obiettivi anche presso l'Unione Europea, lo Stato e la Regione Lombardia.

3. La Provincia, nella elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, ricerca, promuove e sollecita la partecipazione dei Comuni, delle Associazioni di Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane, sostenendo e favorendo altresì l'incontro ed il confronto degli stessi con le forze sociali, politiche, economiche, culturali e delle realtà di volontariato operanti sul territorio.

La Provincia nel perseguimento dei propri obiettivi indirizza la sua azione:

- a) al costante miglioramento della qualità della vita;
- b) allo sviluppo della persona e del senso civico come elemento fondante della società;
- c) alla rimozione di ogni ostacolo che limiti di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, la valorizzazione delle pari opportunità dei sessi nella vita amministrativa e civile e la cultura delle differenze;
- d) alla solidarietà sociale ed economica;
- e) alla conoscenza e valorizzazione della propria storia e della propria cultura;
- f) alla coscienza ambientale quale condizione indispensabile per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia del territorio;
- g) alla cultura della pace e della cooperazione internazionale;
- h) alla partecipazione e collaborazione responsabile dei cittadini, delle associazioni e degli enti operanti sul territorio provinciale, secondo il principio di sussidiarietà e con il metodo della massima trasparenza;
- i) alla più ampia informazione dei propri compiti istituzionali, dell'attività svolta, dei programmi dando piena comprensibilità a tutti i suoi atti, privilegiando la diffusione dei dati ed il potenziamento della rete provinciale;
- j) al potenziamento e alla facilitazione della comunicazione digitale nella pratica amministrativa e nei rapporti con gli enti e con i cittadini.

4. Consapevole della propria storia e delle proprie tradizioni, la Provincia asseconda e valorizza la vocazione europea ed internazionale, promuovendo ed intrattenendo rapporti sociali e culturali con enti e comunità locali di Paesi europei ed extraeuropei, nelle forme previste dalla legge.

5. L'azione amministrativa della Provincia é improntata a criteri di efficienza, efficacia, economicità, pubblicità, trasparenza e lotta alla corruzione.

### **Art. 2 - Territorio, sede e gonfalone**

1. Il territorio della Provincia coincide con il territorio dei Comuni che, sulla base della legge statale e della Costituzione, sono in essa ricompresi. Il territorio provinciale è il luogo in cui le comunità bergamasche hanno nel tempo costruito e sviluppato la propria storia ed i valori sociali, culturali ed economici che le caratterizzano.
2. La Provincia ha sede nel Palazzo Provinciale sito nel Comune capoluogo di Bergamo.
3. La Provincia ha il proprio gonfalone ed il proprio stemma, adottati ed approvati nei modi di legge. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente alla Provincia, fatta salva la facoltà di concedere l'uso dello stemma, secondo apposito regolamento, ad altri enti od associazioni operanti nel territorio provinciale.

### **Art. 3 - Rapporti con la Regione, i Comuni, le Associazioni ed Unioni di Comuni e le Comunità Montane**

1. La Provincia impronta la propria attività, anche a servizio e rappresentanza dei Comuni, delle Associazioni di Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane del proprio territorio, a criteri di cooperazione con l'Unione Europea, con lo Stato e con la Regione Lombardia, per garantire un efficiente sistema delle autonomie locali, nel rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà.
2. La Provincia concorre con i Comuni, con le Comunità Montane, con le Associazioni di Comuni e con le Unioni di Comuni, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

## **TITOLO II: FUNZIONI, COMPITI, ZONE OMOGENEE E FORME DI INTERVENTO**

### **Art. 4 - Le funzioni della Provincia**

1. La Provincia è titolare di funzioni fondamentali proprie esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione, riguardanti vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, nei seguenti settori e in quant'altro assegnato per legge, e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà:
  - a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
  - b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
  - c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
  - d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
  - e) gestione dell'edilizia scolastica;
  - f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
2. La Provincia svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.

3. La Provincia, in collaborazione con i Comuni, con le Comunità Montane, con le Associazioni di Comuni e con le Unioni di Comuni, sulla base di programmi promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale nei settori individuati dalla legge.

#### **Art. 5 - Compiti di programmazione e pianificazione**

1. La Provincia assume la programmazione pluriennale e l'attività per progetti come metodo costante della propria attività e, a tal fine, provvede o concorre a raccogliere i dati occorrenti, a formulare ipotesi, ad adottare proposte con particolare riferimento agli ambiti economico, territoriale ed ambientale.

2. In particolare la Provincia:

- a) propone gli indirizzi generali dello sviluppo economico e sociale del territorio, in coerenza con i programmi regionali, sentiti gli enti locali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, gli imprenditori e le parti sociali;
- b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
- c) formula ed adotta, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei Comuni favorendo forme di collaborazione e associazione tra gli stessi;
- d) favorisce e promuove la costituzione di zone omogenee in base alla natura del territorio, al patrimonio, infrastrutture e servizi esistenti, tenendo conto, ove possibile, dell'esistenza di istituzioni, enti o strutture esistenti sul territorio.

3. La Provincia, inoltre, predispose ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze e l'autonomia dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, anche in correlazione alle diverse zone omogenee;
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

4. I programmi pluriennali ed il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. La Provincia accerta che gli enti e le Amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformino al piano territoriale di coordinamento e tengano conto dei programmi pluriennali provinciali.

### **Art. 6 - Zone omogenee**

1. La Provincia di Bergamo al fine di corrispondere alle esigenze dei Comuni, delle Associazioni di Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane, e per la miglior funzionalità dei servizi, individua le zone omogenee e ne favorisce la costituzione per specifiche funzioni, tenendo conto delle caratteristiche territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della Provincia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. La costituzione delle zone omogenee ha lo scopo di consentire lo svolgimento coordinato di funzioni a beneficio dei Comuni, delle Associazioni di Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane, di semplificare e rendere più efficienti i rapporti amministrativi tra gli enti e di ottimizzare le risorse umane ed economiche, assicurando la rappresentanza degli organi di governo.
3. Ferme le competenze dei comuni e le prescrizioni attuative dei programmi regionali, l'individuazione delle zone omogenee, degli organi di governo ed i modi di attuazione dei loro contenuti, avviene di norma all'adeguamento della pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, da attuarsi secondo il programma indicato dal Consiglio Provinciale.
4. Tale individuazione, orientata alla promozione del territorio ed alla attrazione di risorse per il suo sviluppo, avviene in base alla natura dei luoghi, al patrimonio, alle infrastrutture ed ai servizi esistenti, ed esplicitando per ogni zona le sue principali vocazioni ed i suoi obiettivi strategici, anche in correlazione alle previsioni del Piano Territoriale Regionale ed alle opportunità dell'Agenda Strategica Comunitaria.

### **Art. 7 - Erogazione dei servizi pubblici locali**

1. Nell'ambito delle proprie funzioni o di quelle assegnate, la Provincia assume, gestisce ed eroga servizi pubblici locali aventi per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo civile ed economico della comunità provinciale.
2. A tal fine la Provincia favorisce forme associative e di cooperazione con gli altri enti locali o tra questi, secondo modalità e strumenti previsti dalla legge.
3. La gestione ed erogazione dei servizi pubblici locali avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e con garanzia di tutela della concorrenza, di economicità, qualità ed efficienza.

## **TITOLO III: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

### **CAPO I: PARTECIPAZIONE IN GENERE**

#### **Art. 8 - Organismi di partecipazione**

1. La Provincia, nell'ambito delle leggi che la disciplinano, promuove, valorizza e sollecita la partecipazione all'azione amministrativa ed al governo del territorio dei Comuni e dei cittadini liberamente consociati in associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico della comunità provinciale.

2. Le attività derivanti dalle iniziative di cui al precedente comma 1, nonché da quelle previste dal successivo art. 11, sono svolte da una commissione consiliare nominata dal Consiglio Provinciale.

#### **Art. 9 - Diritto di iniziativa e consultazione**

1. La Provincia garantisce il diritto di iniziativa e consultazione da parte dei Comuni e dei cittadini, singoli o associati, per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Riconosce altresì il diritto alla tempestiva consultazione degli atti assunti dall'Ente, con esclusione degli atti sottratti per legge alla consultazione ed all'accesso.
3. Tali diritti vengono esercitati dai Comuni e dai cittadini, singoli o associati, attraverso la presentazione di istanze, petizioni, proposte e richieste di consultazioni, rivolte comunque al soddisfacimento ed alla tutela di interessi collettivi a valenza provinciale e di competenza della Provincia.

#### **Art. 10- Riunioni**

1. Per il concreto esercizio della partecipazione all'azione amministrativa, la Provincia, oltre a promuovere iniziative proprie, consente e favorisce l'utilizzo di locali ed altri spazi a disposizione per riunioni o assemblee.
2. E' facoltà dei Consiglieri Provinciali indirle e parteciparvi ai fini di consultazione, anche per ambiti territoriali circoscritti.
3. L'uso dei locali e degli spazi viene disciplinato dal regolamento vigente per la concessione in uso temporaneo occasionale dei locali del patrimonio provinciale.

#### **Art. 11- Petizioni**

1. I Comuni ed i cittadini, singoli o associati, residenti nella provincia possono rivolgere petizioni al Presidente per esporre comuni necessità o chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi.

#### **Art. 12 - Partecipazione degli interessati al procedimento e diritto di intervento nei procedimenti**

1. Qualunque soggetto - pubblico o privato - nei confronti del quale un provvedimento della Provincia é destinato a produrre effetti ovvero dal quale possa subire pregiudizio, ha facoltà di intervenire nel procedimento secondo quanto disposto dagli artt. 7 e seguenti del Capo III° della legge n. 241 del 7 agosto 1990, nei modi previsti da apposito regolamento e comunque fatto salvo quanto riconosciuto ai cittadini singoli e associati dalle vigenti leggi.
2. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
3. La Provincia deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

#### **Art. 13 - Procedimenti ad istanza di parte o ad impulso d'ufficio**

1. Nel caso di procedimenti per istanza di parte, l'interessato può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Nel caso di procedimento a impulso d'ufficio, il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

#### **Art. 14 - Consultazioni**

1. La Provincia può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. La Provincia può altresì indire consultazioni, anche su proposta di Comuni, enti, sindacati dei lavoratori, organizzazioni di categoria, associazioni, comitati, istituzioni scientifiche e culturali, studiosi ed esperti.
3. Nell'ambito di detta funzione possono essere istituite anche Consulte permanenti per materie omogenee.
4. La Provincia può avvalersi di consultazioni con il metodo del campione, mediante anche questionari informativi, privilegiando, ove possibile ed opportuno, la comunicazione digitale.
5. Le modalità ed i termini di consultazione, come la istituzione e la disciplina delle Consulte permanenti, sono stabiliti dal regolamento.

#### **Art. 15 - Referendum consultivo**

1. Il Consiglio Provinciale può indire referendum consultivi su materie di esclusiva competenza della Provincia, anche solo in una porzione del territorio provinciale, preferibilmente mediante tecnologia digitale, con modalità che garantiscano la più ampia e corretta partecipazione.
2. L'indizione può essere richiesta:
  - a) dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei Consiglieri assegnati;
  - b) da non meno del 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia, con firme raccolte nelle forme di legge;
  - c) da non meno di 25 Consigli comunali i cui elettori complessivamente raggiungano o superino le 40.000 unità;
  - d) dal Presidente;
  - e) da non meno del 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla zona omogenea, con firme raccolte nelle forme di legge, o da almeno il 50% dei Consigli comunali per questioni attinenti la zona omogenea. Le zone omogenee possono definire le modalità operative di questa consultazione referendaria.
3. Non si può procedere, salvo che per le consultazioni on line, a più di una consultazione nell'ambito dello stesso anno e comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dall'ultima consultazione.
4. Non si può procedere altresì per 5 anni alla consultazione referendaria sulla stessa materia.
5. L'ammissibilità dei referendum previsti dal precedente comma 2 è demandata ad un'apposita commissione consiliare composta in modo tale che vengano rappresentati tutti i gruppi presenti all'interno del Consiglio provinciale in proporzione al numero dei rispettivi Consiglieri.

## **CAPO II: DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

### **Art. 16 - Principi**

1. L'attività amministrativa della Provincia persegue i fini determinati dalla legge e dallo Statuto ed è retta dal criterio della massima trasparenza garantita dalla totale pubblicità degli atti, dell'informazione e della partecipazione dei cittadini.
2. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Provincia ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
4. La Provincia determina, per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.
5. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
6. Qualora esigenze istruttorie richiedano l'acquisizione di nuova documentazione da enti od uffici esterni all'Amministrazione o dai privati richiedenti, il termine per dare compiuto il procedimento decorrerà dalla data di ricevimento della nuova documentazione.

### **Art. 17 - Motivazione dei provvedimenti amministrativi**

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere adeguatamente motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 3.
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

### **Art. 18 - Responsabile del procedimento amministrativo**

1. Il responsabile di ciascun Settore provvede ad assegnare, a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il responsabile del Settore.
3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

### **Art. 19 - Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono subordinate all'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal regolamento.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

#### **Art. 20 - Accesso ai documenti amministrativi**

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le modalità previste dalla legge.

2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, telematica, digitale o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dalla Pubblica Amministrazione o, comunque, utilizzati ai fini della attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso viene esercitato con il rimborso del solo costo di riproduzione degli atti richiesti.

#### **Art. 21 - Partecipazione al procedimento amministrativo**

1. I soggetti di cui al precedente art. 12 anche portatori di interessi pubblici nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento non coperti dal segreto, o dichiarati temporaneamente riservati, e di presentare memorie scritte e documenti.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 non si applicano nei confronti dell'attività della Amministrazione Provinciale diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione; non si applicano altresì ai procedimenti tributari.

#### **Art. 22 - Albo pretorio on line - sito informatico**

1. La Provincia assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale con la pubblicazione nel proprio sito informatico delle deliberazioni, dei decreti, delle ordinanze, delle determinazioni, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Tutti gli atti, compresi i regolamenti, sono pubblicati sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

#### **Art. 23 - Accesso alla rete come diritto individuale riconosciuto e tutelato dall'Ente Provincia**

1. La Provincia, riconoscendo l'accesso alla rete come diritto individuale dei cittadini in una moderna società democratica, si impegna, compatibilmente con le risorse a disposizione, a :

- a) assumere ogni iniziativa utile ad assicurare il superamento di qualunque forma di limitazione all'accesso alla rete in ogni parte del suo territorio;
- b) promuovere ogni iniziativa finalizzata ad aumentare la capacità di trasmissione dati e l'accesso alla rete con le modalità consentite dalla tecnologia, implementando la diffusione della banda larga, la connessione a distanza e l'uso della telefonia mobile;
- c) garantire, per quanto di sua competenza, il massimo di sicurezza della rete, anche con riferimento alle modalità di conservazione e di accesso ai dati;



d) promuovere e sostenere ogni iniziativa sul suo territorio rivolta ad assicurare un alto livello di utilizzazione della rete nell'ambito dei servizi sanitari, sociali, educativi, trasportistici e di ogni altra forma di attività, pubblica e privata, di interesse generale.

2. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente, la Provincia assicura e promuove ogni iniziativa ed ogni forma di coordinamento con la Regione, i Comuni singoli, loro associazioni e le organizzazioni, imprese, realtà economiche e produttive presenti sul territorio provinciale.

3. La Provincia assicura il massimo coinvolgimento dell'Università, degli enti, delle strutture di ricerca, delle forme associative e delle comunità organizzate competenti, rispetto alla tecnologia ed ai servizi propri della rete al fine di garantire che ogni iniziativa da essa assunta corrisponda alle migliori competenze e conoscenze disponibili nel settore.

## **TITOLO IV: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

### **Art. 24 - Organi**

1. Sono Organi della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e da appositi regolamenti.

2. Sono Organi gestionali il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti ed i Quadri della Provincia, i quali esercitano le competenze loro conferite dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

## **CAPO I: IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

### **Art. 25 - Elezione**

1. L'elezione del Consiglio Provinciale e la durata in carica sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali sino all'atto della proclamazione del nuovo, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. Per quanto attiene ai casi di ineleggibilità od incompatibilità, originaria o sopravvenuta, valgono le disposizioni di legge in proposito.

### **Art. 26 - Convocazione e svolgimento della prima seduta del Consiglio – Linee programmatiche di mandato**

1. La prima seduta è convocata e presieduta dal Presidente.

2. All'ordine del giorno della prima seduta debbono essere indicati e trattati i seguenti oggetti:

- Surrogazione dei Consiglieri Provinciali che abbiano dichiarato la propria incompatibilità con la carica o che abbiano formalmente presentato le proprie dimissioni dalla carica.
- Convalida degli eletti alla carica di Consigliere Provinciale.
- Giuramento del Presidente di fronte al Consiglio Provinciale secondo la formula di legge.

3. Entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Presidente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante

il mandato politico-amministrativo, che devono essere distribuite in copia ai Consiglieri 15 giorni prima della scadenza del giorno della convocazione.

4. Il Consiglio Provinciale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche.

5. Il Consiglio Provinciale provvede, in occasione della discussione ed approvazione degli equilibri di bilancio, a verificare l'attuazione di tali linee programmatiche da parte del Presidente.

6. E' facoltà del Consiglio Provinciale, nel corso della durata del mandato, proporre integrazioni alle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

7. Al termine del mandato politico-amministrativo il Presidente presenta al Consiglio Provinciale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

#### **Art. 27 - Competenze**

1. Il Consiglio Provinciale é l'organo di indirizzo e di controllo della Provincia e nella sua attività assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna secondo i principi disposti dalla legge.

2. Il Consiglio Provinciale ha le seguenti competenze fissate dalla legge:

- a) propone lo Statuto all'Assemblea dei Sindaci;
- b) approva regolamenti, piani e programmi;
- c) adotta, su proposta del Presidente, gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci;
- d) approva in via definitiva i bilanci dell'ente, a seguito del parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci con il quorum richiesto dalla legge;
- e) approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente.

#### **Art. 28 - Convocazione**

1. Il Presidente convoca il Consiglio Provinciale con avviso scritto a mezzo e-mail, a mezzo sms o a mezzo telefax indicante la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare. L'avviso dovrà pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima dell'adunanza, se trattasi di argomenti inclusi nell'ordine del giorno. Per le sedute urgenti l'avviso di convocazione dovrà pervenire ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dei lavori consiliari sono pubblicati sul sito istituzionale.

2. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

3. Nel caso di diserzione della prima seduta, il Consiglio si riunisce in seconda convocazione, ed in tal caso a rendere valide le adunanze é sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati.

4. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche. Sono segrete quando si discutono questioni concernenti persone e relative a dati sensibili o giudiziari a sensi del D.Lgs. 196/2003.

5. Alle sedute del Consiglio Provinciale possono partecipare anche i rappresentanti delle forze economiche e sociali e delle rappresentanze di cittadini.

#### **Art. 29 - Funzionamento**

1. Il funzionamento del Consiglio Provinciale, oltre che per legge, é stabilito da apposito regolamento da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. Il regolamento del Consiglio determina:

- le modalità di formazione, di distribuzione e di pubblicità dell'ordine del giorno, dando in ogni caso priorità agli oggetti proposti dal Presidente in attuazione di disposizioni di legge o della programmazione provinciale;
- la disciplina delle singole sedute consiliari, i tempi, le modalità di intervento dei Consiglieri;
- le modalità di proposizione, di deposito e di discussione delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni;
- i tempi e le modalità di deposito degli emendamenti, prevedendo in ogni caso che gli emendamenti comportanti un aumento della spesa o una diminuzione delle entrate, siano sempre depositati in termini tali da consentire la manifestazione dei pareri e delle attestazioni previste per legge;
- le modalità di votazione per rendere valide le sedute e le deliberazioni;
- la tenuta del verbale e l'assistenza da parte del Segretario Generale e di funzionari dipendenti;
- le modalità di partecipazione alle sedute consiliari dei rappresentanti delle forze economiche e sociali e delle rappresentanze di cittadini.

### **Art. 30 - Consiglieri Provinciali**

1. I Consiglieri Provinciali rappresentano l'intera Provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri Provinciali hanno facoltà di proposta e sollecitazione al Presidente su ogni questione di competenza del Consiglio Provinciale.

3. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, o società a capitale pubblico maggioritario, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare ed avere copia degli atti e documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificati dalla legge o per quegli atti e procedimenti individuati come segreti o riservati. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere da parte del Presidente un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Provinciale, anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo.

5. Ai Consiglieri possono essere assegnate dal Presidente, in via temporanea o permanente, per la durata del mandato, specifiche deleghe nel rispetto del principio di collegialità.

6. Ai Consiglieri Provinciali é rilasciata tessera di riconoscimento a cura del Segretario Generale.

7. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consiliari consecutive senza trasmettere comunicazioni giustificative al Presidente sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale.

L'auto sospensione dichiarata dal Consigliere durante una seduta del Consiglio provinciale o la mancata partecipazione alla seduta come forma di protesta personale o politica non costituisce assenza ai fini della dichiarazione di decadenza.

Il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento della assenza maturata da parte del Consigliere Provinciale interessato, provvede per iscritto, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

Il Consigliere Provinciale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci, decorrenti dalla data di ricevimento.

Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio Provinciale esamina, ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere Provinciale interessato.

### **Art. 31 - Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri Provinciali, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Provinciale, possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Presidente ed al Segretario Generale unitamente all'indicazione del nome del Capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei Consiglieri Provinciali che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Provinciali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3. E' istituita presso la Provincia la Conferenza dei Capigruppo, le cui specifiche attribuzioni, disciplina e funzionamento sono contenuti nel regolamento del Consiglio Provinciale.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurati locali, attrezzature e supporti organizzativi per lo svolgimento della loro attività, secondo quanto disposto dal regolamento del Consiglio Provinciale.

### **Art. 32 - Commissioni Consiliari e/o tecniche**

1. Il Consiglio Provinciale può istituire al suo interno Commissioni consiliari speciali, temporanee o permanenti, per l'esame di problematiche e tematiche particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
2. Le Commissioni consiliari hanno facoltà propositiva nei confronti del Consiglio Provinciale.
3. Ai componenti le Commissioni consiliari spettano solamente i rimborsi dovuti per legge.
4. La delibera di istituzione delle Commissioni consiliari speciali, temporanee o permanenti, dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Provinciale.
5. Il Presidente di sua iniziativa può istituire con decreto Commissioni tecniche la cui composizione può prevedere soggetti esterni al Consiglio Provinciale. Possono far parte di dette Commissioni anche componenti che non rivestono la carica di Consigliere Provinciale.

## **CAPO II: L'ASSEMBLEA DEI SINDACI**

### **Art. 33 - Composizione e competenze**

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dal Presidente che la presiede e da tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia di Bergamo.
2. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi, di indirizzo e di controllo, che esplica mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione sottoposte dal Consiglio Provinciale, nonché con possibilità di inviare al Presidente della Provincia ed ai Consiglieri Provinciali proprie proposte e risoluzioni.

3. Approva o respinge, anche con raccomandazioni e/o risoluzioni, lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni con le maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto.
4. Esprime il proprio parere sugli schemi di bilancio adottati dal Consiglio Provinciale con le maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto.
5. I Sindaci possono delegare a partecipare all'Assemblea in loro sostituzione solamente i componenti dei propri Consigli o Giunte comunali.
6. Al fine di facilitare la più ampia partecipazione dei Comuni all'indirizzo politico dell'Amministrazione provinciale, il Presidente della Provincia può convocare l'Assemblea dei Sindaci anche per articolazioni territoriali funzionali al processo di consultazione, individuandole con proprio decreto.

#### **Art. 34 - Convocazione e lavori**

1. L'Assemblea dei Sindaci é convocata su invito del Presidente portante l'ordine del giorno.
2. Le adunanze di regola si svolgono nella sede della Provincia ma possono svolgersi anche in altra sede nel territorio provinciale.
3. Le sedute sono presiedute dal Presidente che disciplina lo svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente, in tale sua funzione, è assistito dal Segretario che redige i verbali dell'adunanza o, in caso di sua assenza, dal vice Segretario.
5. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci, in prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente calcolata al 31/12 dell'anno precedente. Le sedute di seconda convocazione sono valide con la presenza del 30% dei Comuni compresi nella provincia rappresentante il 40% della popolazione complessivamente residente calcolata al 31/12 dell'anno precedente.
6. Le delibere dell'Assemblea dei Sindaci sono valide se assunte con la maggioranza del quorum previsto, rispettivamente, per la prima e per la seconda convocazione. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative, ove previste. In particolare, le deliberazioni concernenti la pianificazione territoriale saranno definite dallo specifico regolamento computando sia la popolazione residente sia l'estensione territoriale rappresentata.
7. L'Assemblea dei Sindaci approva lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni con decisioni assunte con voti favorevoli che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente calcolata al 31/12 dell'anno precedente.
8. L'Assemblea dei Sindaci esprime il proprio parere in relazione all'approvazione degli schemi di bilancio con i voti che rappresentano almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente calcolata al 31/12 dell'anno precedente.
9. La disciplina dei lavori dell'Assemblea dei Sindaci é regolata, per quanto compatibile, dal regolamento del Consiglio Provinciale.

#### **CAPO III: IL PRESIDENTE**

#### **Art. 35 - Elezione e Competenze**

1. Il Presidente:

- è eletto secondo le modalità previste dalla legge;
- ha la legale rappresentanza della Provincia, anche in giudizio;
- rappresenta la Comunità Bergamasca;
- convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.

2. In particolare, il Presidente:

- può conferire ai Consiglieri specifiche deleghe o incarichi speciali, anche a tempo determinato;
- mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Consiglieri;
- indirizza ai Consiglieri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione programmatica, in ordine agli atti che riguardano la politica generale;
- promuove l'azione dei Consiglieri per assicurare che le aziende, i consorzi e le istituzioni svolgano la loro attività secondo gli obiettivi fissati dallo Statuto e dagli atti fondamentali del Consiglio Provinciale;
- provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni, società di diritto privato, dove la Provincia è rappresentata, e ne dà comunicazione al Consiglio Provinciale ed all'Assemblea dei Sindaci;
- attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dai Regolamenti provinciali;
- può nominare il Direttore Generale secondo quanto previsto dalla legge e dal successivo art. 50.

3. Il Presidente, inoltre, emana, salvo delega, gli atti che le leggi regionali e statali attribuiscono alla sua competenza, esercita le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto o da regolamenti e sovrintende all'espletamento di funzioni attribuite o delegate.

4. Il Presidente promuove le forme di collaborazione previste dalla legge e dal presente Statuto.

5. Il Presidente svolge altresì le funzioni necessarie qualora nuove leggi attribuiscono competenze alla Provincia senza che risulti individuato nella stessa legge l'organo deputato ad esercitarle.

### **Art. 36 - Distintivo del Presidente**

1. Distintivo del Presidente é una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e della Provincia, da portarsi a tracolla.

### **Art. 37 - Decadenza, sostituzione, revoca e dimissioni**

1. In casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, si procede alla nuova elezione del Presidente. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere Provinciale che ha riportato il maggior numero di voti individuali sulla base della ponderazione.

2. Il Vice Presidente, ed in sua assenza il Consigliere Provinciale che ha riportato il maggior numero di voti individuali sulla base della ponderazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

3. Le dimissioni presentate dal Presidente diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Provinciale.

### **Art. 38 - Sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia dell'Assemblea dei Sindaci votata per appello nominale con voti favorevoli della maggioranza qualificata dei due terzi sia di Comuni che di popolazione rappresentata.
3. La mozione di sfiducia deve essere supportata da gravi motivi e sottoscritta da almeno due quinti dei Sindaci della Provincia, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In tale periodo non è consentito procedere a modifiche del presente articolo.
4. Se la mozione viene approvata, il Presidente cessa dalla carica, si procede all'indizione di nuove elezioni per la nomina del Presidente e, nelle more, in mancanza del vice Presidente, assume le funzioni di Presidente il Consigliere Provinciale che ha ottenuto il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione.
5. Se l'Assemblea dei Sindaci respinge la mozione di sfiducia, non può essere presentata la stessa mozione di sfiducia prima che siano trascorsi dodici mesi.

## **TITOLO V: RAPPORTI TRA PROVINCIA, COMUNI E COMUNITÀ MONTANE**

### **Art. 39 - Conferimento di funzioni della Provincia**

1. La Provincia, previa apposita deliberazione, adottata su proposta del Presidente, sentita l'Assemblea dei Sindaci, può conferire proprie funzioni a Comuni singoli o associati, alle Comunità Montane, appartenenti al territorio provinciale o alle zone omogenee di cui all'articolo 6 dello Statuto.
2. La deliberazione di conferimento di funzioni dispone il contestuale trasferimento di risorse umane e strumentali necessarie per farvi fronte.
3. All'attuazione della delibera del Consiglio Provinciale provvede il Presidente tramite la stipula di idonea convenzione tra la Provincia ed i Comuni o le Associazioni di Comuni o le Unioni dei Comuni o le Comunità Montane interessati. La convenzione stabilisce le modalità con le quali sono concretamente trasferite le eventuali risorse umane e strumentali nonché le condizioni ed i vincoli che i destinatari delle funzioni si impegnano a rispettare.
4. Nella delibera del Consiglio Provinciale e nella convenzione attuativa possono essere specificati gli eventuali poteri che la Provincia mantiene, al fine di coordinare e vigilare nell'esercizio da parte dei comuni delle funzioni trasferite, e le condizioni al verificarsi delle quali la Provincia si riserva di riacquisire le medesime funzioni, nonché gli eventuali limiti di tempo relativi alla durata del trasferimento.
5. Nella delibera di trasferimento e nella convenzione attuativa possono essere indicati gli obblighi che la Provincia assume verso i Comuni o le Associazioni di Comuni o le Unioni di Comuni o le Comunità Montane destinatari dei trasferimenti e le conseguenze di un eventuale inadempimento da parte della Provincia nell'esecuzione degli obblighi assunti.
6. Del contenuto delle delibere e delle convenzioni attuative è data in ogni caso notizia all'Assemblea dei Sindaci.

**Art. 40 - Avvalimento da parte della Provincia di uffici e personale dei Comuni o delle Comunità Montane**

1. Su proposta del Presidente e previo consenso degli enti interessati, il Consiglio Provinciale può deliberare di avvalersi di uffici o servizi dei Comuni, loro Associazioni od Unioni, o delle Comunità Montane al fine di esercitare in forma decentrata funzioni o di istituire presso di essi uffici decentrati della Provincia.
2. Alle deliberazioni adottate ai sensi del comma precedente è data attuazione attraverso apposite convenzioni con i comuni interessati le loro associazioni, stipulate dal Presidente provinciale.
3. Delle deliberazioni adottate ai sensi dei commi precedenti è data comunicazione all'Assemblea dei Sindaci.

**Art. 41 - Accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione tra Provincia, Comuni dell'area o Comunità Montane**

1. La Provincia può stipulare accordi, convenzioni, ed altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni, loro Associazioni od Unioni o con le Comunità Montane ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi, della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
2. Gli accordi ed altri atti previsti dal comma precedente sono adottati dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei componenti su proposta del Presidente.

**Art. 42 - Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni o alle Comunità Montane e cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane**

1. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio della provincia e delle zone omogenee, individuate in attuazione dell'art. 6 dello Statuto, per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.
2. In particolare la Provincia può curare nell'interesse dei Comuni, loro Associazioni od Unioni o nell'interesse delle Comunità Montane, che aderiscano a specifiche convenzioni:
  - a) la formazione e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
  - b) il reclutamento di dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per la stipula, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, di forme contrattuali flessibili;
  - c) specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresi i servizi di pagamento delle retribuzioni;
  - d) l'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
3. La Provincia, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove lo sviluppo della contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale ed offre comunque l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni, loro Associazioni od Unioni o alle Comunità Montane in materia di relazioni sindacali.
4. La Provincia offre ai Comuni, loro Associazioni od Unioni o alle Comunità Montane assistenza tecnico - amministrativa in materia di appalti di lavoro e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione di personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.



**Art. 43 - Revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione**

1. La revoca di accordi, convenzioni od altre forme di collaborazione tra Provincia e Comuni, loro Associazioni od Unioni, e Comunità Montane può essere proposta dal Presidente al Consiglio Provinciale:

- a) nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti;
- b) per esaurimento dello scopo;
- c) a seguito di presa d'atto della volontà manifestata in tal senso, secondo le norme stabilite, da parte dei Comuni, loro Associazioni od Unioni, o delle Comunità Montane interessati;
- d) quando nell'esperienza attuativa non risultino realizzati adeguati risultati sul piano dell'economicità, dell'efficacia o dell'efficienza dell'azione intrapresa, o si riscontri il venir meno delle condizioni necessarie per il loro conseguimento.

2. Prima di presentare la proposta di revoca, il Presidente comunica agli enti interessati i motivi che inducono alla ipotesi di revoca, al fine di acquisire le loro valutazioni, che devono essere comunque formulate entro venti giorni dalla comunicazione. Le valutazioni pervenute nel termine sono trasmesse, insieme alla proposta del Presidente, al Consiglio Provinciale.

**Art. 44 - Accordi tra la Provincia, Comuni, Associazioni od Unioni di Comuni, Comunità Montane esterni al territorio provinciale**

1. La Provincia può stipulare accordi e convenzioni con comuni singoli o associati, o altri enti esterni al suo territorio, al fine della gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse o comunque connessi e integrati.

2. Può inoltre adottare strumenti giuridici e procedure finalizzati a garantire forme di coordinamento tra le attività e le modalità di esercizio delle funzioni di competenza dell'ente provinciale e degli enti confinanti.

3. Ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, tali accordi possono prevedere anche il reciproco avvalimento degli uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

**Art. 45 - Formazione e revoca di accordi tra Provincia ed enti esterni al proprio territorio**

1. Gli accordi e le convenzioni di cui al precedente articolo, sono approvati dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta, su proposta del Presidente.

2. Il Consiglio Provinciale, ove ritenga di dover assumere il parere dell'Assemblea dei Sindaci, ne fa esplicita richiesta, stabilendo i termini per la sua formulazione.

3. Gli accordi o le convenzioni previste nel presente titolo possono essere revocati nei casi e secondo le modalità previste dal precedente art. 43.

**Art. 46 - Vigilanza e controllo sull'attuazione degli accordi**

1. Spetta al Presidente vigilare e controllare che l'attuazione degli accordi e delle intese stipulate ai sensi del presente titolo, nonché di quelli intercorrenti tra la Provincia ed ogni altro Ente, siano attuati nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e del contenuto degli obblighi assunti.

2. Al fine di consentire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo precedente, le delibere e le convenzioni conseguenti devono contenere disposizioni adeguate a consentire, anche in

condizione di reciprocità, l'accesso del Presidente e dei soggetti da lui incaricati ad ogni atto, documento, struttura organizzativa o di servizio il cui contenuto o la cui attività sia rilevante al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti.

**Art. 47 - Relazione annuale sull'attuazione di accordi, intese e altre forme di collaborazione**

1. Il Presidente presenta annualmente al Consiglio Provinciale la relazione sullo stato di attuazione e funzionamento degli accordi, delle intese, delle convenzioni, e delle altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni singoli o associati, od altri enti.
2. Il Consiglio Provinciale esamina, discute e prende atto della relazione, potendo formulare, ove ne ravvisi l'opportunità, atti di indirizzo.

**TITOLO VI: ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

**Art. 48 - Organizzazione e struttura**

1. L'amministrazione della Provincia deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, ma per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) valutazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità organizzativa;
- c) organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti alla Provincia.

2. Il regolamento disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dettando norme per la loro periodica ridefinizione, i procedimenti di costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di impiego, la mobilità del personale, la responsabilità dei dipendenti, la durata e le modalità di prestazione dell'attività lavorativa, la garanzia del personale in ordine alle pari opportunità tra uomini e donne all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali e le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale.

Sul territorio provinciale possono essere istituiti uffici decentrati polifunzionali per facilitare l'accesso all'insieme dei servizi della Provincia da parte dei cittadini, imprese, enti locali e altre formazioni sociali.

Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi provinciali, fermi i poteri attribuiti ad altri Organi dalla legge e dal presente Statuto; stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Generale, il Direttore Generale ed i dirigenti.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali é disciplinato dai contratti collettivi previsti dal D.Lgs. 165/2001 e nell'organizzazione e gestione del personale la Provincia tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

